

IMPIANTO AGRIVOLTAICO
SITO NEL COMUNE DI ORTA NOVA
IN PROVINCIA DI FOGGIA

Valutazione di Impatto Ambientale
(artt. 23-24-25 del D.Lgs. 152/2006)

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
(art. 17 del D.L. 77/2021, convertito in L. 108/2021)

Prot. CIAE: DPE-0007123-P-10/08/2020

Idea progettuale, modello insediativo e coordinamento generale: **AG Advisory S.r.l.**

Paesaggio e supervisione generale: **CRETA S.r.l.**

Elaborazioni grafiche: **Eclettico Design**

Assistenza legale: **Studio Legale Sticchi Damiani**

Progettisti:

Responsabili VIA: **CRETA S.r.l.**

Arch. Sandra Vecchietti
Arch. Filippo Boschi
Arch. Anna Trazzi
Arch. Giulia Bortolotto
Arch. Mattia Zannoni

Contributi specialistici:

Acustica: Dott. Gabriele Totaro
Agronomia: Dott. Agr. Barnaba Marinosci
Agronomia: Dott. Agr. Giuseppe Palladino
Archeologia: Dott.ssa Caterina Polito
Archeologia: Dott.ssa Michela Rugge
Asseverazione PEF: Omnia Fiduciaria S.r.l.
Fauna: Dott. Giacomo Marzano
Geologia: Geol. Pietro Pepe
Idraulica: Ing. Luigi Fanelli
Piano Economico Finanziario: Dott. Marco Marincola
Vegetazione e microclima: Dott. Leonardo Beccarisi

Cartella	VIA_3/	Identificatore:	Accordo Quadro Politecnico di Bari
Sottocartella	PROG_COMP/	PROGCOMP701	
Descrizione	Accordo Quadro di Collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura del Politecnico di Bari		
Nome del file:		Tipologia	Scala
PROGCOMP701.pdf		Relazione	-

Autori elaborato: Prof. Francesca Calace

Rev.	Data	Descrizione
00	01/02/2022	Prima emissione
01		
02		

Spazio riservato agli Enti:

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

TRA

- il **Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura del Politecnico di Bari**, codice fiscale: 93051590722, partita iva: 04301530723, sito in Via E. Orabona, 4 (Campus Universitario), 70125 Bari, tel. 080 5963732, pec: dicar.poliba@legalmail.it, nella persona del Direttore dello stesso Dipartimento ICAR Prof. Arch. Giorgio Rocco, nato a Taranto Prov. (TA) il 13/07/1953, c.f.:RCCGRG53L13L049W, e domiciliato, per l'incarico di Direttore del Dipartimento (e pertanto per il presente accordo) in Bari, Via E. Orabona n. 4 – 70125 (da ora in poi detto "**dicAR**").
- **Marseglia Group S.p.A.**, codice fiscale: 00695260604, partita iva: 01469610743, con Sede legale alla Via Orti n. 1/A in San Pietro di Morubio, 37050 Verona, tel. 080 9302011, pec: marsegliagroup@legalmail.it, Sede amministrativa alla Via Baione n. 200 - Zona Industriale, 70043 Monopoli (BA), nella persona del rappresentante legale e Amministratore Unico Sig.ra Vincenza Tamburrini, nata a Fasano (BR) il 22/04/1948, residente in Corso Giuseppe Mazzini n.95, CAP 72017 Ostuni (BR), c.f.: TMBVCN48D62D508F.

PREMESSO CHE

- Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), piano paesaggistico ai sensi degli artt. 135 e 143 del D.Lgs. n. 42/2004 e smi, con specifiche funzioni di piano territoriale ai sensi dell'art. 1 della LR n. 20/2009, persegue la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico autosostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità; tali finalità sono ulteriormente declinate negli Obiettivi generali e specifici dello "Scenario strategico".
- L'Obiettivo strategico 10 del PPTR "Definire standard di qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili" assume le seguenti finalità: "La riduzione dei consumi da un lato e la produzione di energia rinnovabile dall'altro sono i principali obiettivi della Pianificazione energetica regionale (PEAR) che il PPTR assume per orientare le azioni verso un adeguamento ed un potenziamento dell'infrastruttura energetica che punti anche a definire standard di qualità territoriale e paesaggistica. È necessario ripensare una città ed un territorio a basso consumo, ma anche ad alto potenziale produttivo che favorisca l'ipotesi di un decentramento del sistema di approvvigionamento energetico in linea con le politiche internazionali".
- A tal fine il PPTR propone di favorire la concentrazione degli impianti eolici e fotovoltaici e delle centrali a biomassa nelle aree produttive pianificate. "Occorre in questa direzione ripensare alle aree produttive come a delle vere e proprie centrali di produzione energetica dove sia possibile progettare l'integrazione delle diverse tecnologie in cicli di simbiosi produttiva a vantaggio delle stesse aziende che usufruiscono della energia e del calore prodotti. Tutto questo si colloca nel più ampio scenario progettuale delle Aree produttive paesisticamente e ecologicamente attrezzabili [...]. La concentrazione di impianti nelle piattaforme industriali da un lato riduce gli impatti sul paesaggio e previene il dilagare ulteriore di impianti sul territorio, dall'altro evita problemi di saturazione delle reti, utilizzando le centrali di trasformazione già presenti nelle

aree produttive. Il piano infine orienta le azioni ed i progetti verso politiche dell'autoconsumo, rivolte ai Comuni e ai singoli utenti". Si è quindi consolidata anche in Puglia nell'ultimo quinquennio la sperimentazione relativa alla realizzazione di impianti fotovoltaici più attenti alla sostenibilità ambientale.

- Il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), presentato dal Ministero dello Sviluppo Economico, insieme ai Ministeri dell'Ambiente e delle Infrastrutture e dei Trasporti, in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, è il documento che delinea le strategie energetiche nazionali per il periodo 2020-2030. Tale Piano, tra l'altro, intende perseguire un obiettivo di copertura, nel 2030, del 30% del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili, delineando un percorso di crescita sostenibile delle fonti rinnovabili con la loro piena integrazione nel sistema.
- Secondo tale Piano, "la forte penetrazione di tecnologie di produzione elettrica rinnovabile, principalmente fotovoltaico ed eolico, permetterà al settore di coprire il 55,0% dei consumi finali elettrici lordi con energia rinnovabile, contro il 34,1% del 2017. Difatti, il significativo potenziale incrementale tecnicamente ed economicamente sfruttabile, grazie anche alla riduzione dei costi degli impianti fotovoltaici ed eolici, prospettano un importante sviluppo di queste tecnologie, la cui produzione dovrebbe rispettivamente triplicare e più che raddoppiare entro il 2030. Per il raggiungimento degli obiettivi rinnovabili al 2030 sarà necessario non solo stimolare nuova produzione, ma anche preservare quella esistente e anzi, laddove possibile, incrementarla promuovendo il revamping e repowering di impianti. [...]. Si seguirà un simile approccio, ispirato alla riduzione del consumo di territorio, per indirizzare la diffusione della significativa capacità incrementale di fotovoltaico prevista per il 2030, promuovendone l'installazione innanzitutto su edificato, tettoie, parcheggi, aree di servizio, ecc. Rimane tuttavia importante per il raggiungimento degli obiettivi al 2030 la diffusione anche di grandi impianti fotovoltaici a terra, privilegiando però zone improduttive, non destinate ad altri usi, quali le superfici non utilizzabili a uso agricolo. In tale prospettiva vanno favorite le realizzazioni in aree già artificiali (con riferimento alla classificazione SNPA), siti contaminati, discariche e aree lungo il sistema infrastrutturale". Un ulteriore elemento di arricchimento e consolidamento dell'attenzione alla sostenibilità della produzione di energia fotovoltaica, e più in generale, dell'uso di fonti energetiche rinnovabili, è rappresentato dall'attenzione rivolta alla valutazione dei vantaggi sociali, l'integrazione del progetto con la valutazione dei costi e dei benefici generati dagli interventi nelle tre dimensioni sociale, economica e ambientale.

VISTO CHE

- Si assiste ad una intensa espansione delle FER, e del fotovoltaico in particolare - la cui installazione è attualmente disciplinata dal D.Lgs. n. 387/2003 e dagli atti conseguenti, ivi compreso il Regolamento Regionale n. 24/2010 - che pone il tema di garantire una corretta localizzazione e progettazione degli impianti, con specifico riferimento alla necessità di limitare un ulteriore e progressivo consumo di suolo agricolo e, contestualmente, garantire la salvaguardia del paesaggio.
- Si conviene congiuntamente sulla necessità di affrontare il tema della localizzazione e installazione degli impianti FER in modo organico ai fini di contribuire a delineare un'utile quanto necessaria prospettiva di sviluppo per il territorio regionale, che tenga debitamente in

conto i due strumenti prima descritti - oltre tutto il complesso delle norme e dispositivi che disciplinano tale materia - e da cui far discendere modelli e linee guida operative, validabili sperimentalmente, che consentano nell'ambito regionale un pieno sviluppo delle FER in un'ottica di sostenibilità: risparmio di suolo, tutela dell'ambiente e conservazione della biodiversità, protezione dell'agricoltura congiuntamente alla sua innovazione attraverso l'innovazione tecnologica, tutela del paesaggio e realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità, opportunamente individuati, nell'ottica della massimizzazione dei vantaggi della comunità e dei privati e della minimizzazione degli impatti, anche con riferimento alla rigenerazione dei paesaggi degradati a causa delle calamità naturali.

CONSIDERATO CHE

- Il DICAR è un organismo di diritto pubblico, e quindi rientra nei parametri previsti dall'art. 3, lettera d) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, essendo una istituzione pubblica che ha quali finalità primarie l'organizzazione e la promozione dell'istruzione superiore e della ricerca, nonché l'elaborazione ed il trasferimento delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, dotato di personalità giuridica e piena autonomia di diritto pubblico e privato; esso inoltre ha maturato attraverso la propria attività di ricerca nel campo della pianificazione paesaggistica e della tutela dell'ambiente e del territorio una propria competenza nel campo della ricerca applicata e del trasferimento tecnologico da mettere al servizio del territorio.
- Il Gruppo Marseglia opera in Italia dal 1974. Dopo l'esperienza trentennale nella lavorazione e commercializzazione degli oli vegetali, ha diversificato la propria attività agli inizi degli anni 2000 nel settore della produzione energetica. Attualmente il gruppo rappresenta una delle prime aziende italiane nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. L'esperienza maturata negli anni, l'utilizzo delle migliori tecnologie, l'ottimizzazione dei processi produttivi, la cura per gli aspetti qualitativi e in armonia con l'ambiente hanno consentito il successo e la crescita in termini di capacità produttiva, di fatturato e di occupazione, consentendo di ottenere una serie di risultati produttivi, nonostante le difficoltà che gli operatori economici, ed ancor più quelli del Mezzogiorno d'Italia, sono costretti ad affrontare.

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

1. Tutto quanto riportato in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro fra le Parti.

Art. 2

Obiettivo dell'Accordo

1. Obiettivo generale del presente Accordo è la definizione di un rapporto di collaborazione tra le Parti, ciascuno in relazione alle rispettive esperienze e competenze, nonché in ossequio al perseguimento delle proprie finalità, affinché venga promosso lo sviluppo di attività di comune interesse in riferimento a quanto definito in premessa. Le attività riguarderanno le problematiche

di localizzazione e installazione degli impianti FER, da affrontare attraverso programmi di ricerca da cui far discendere modelli e linee guida operative, validabili sperimentalmente, che consentano nell'ambito regionale e stante la normativa e gli strumenti vigenti citati in premessa, un pieno sviluppo delle FER in un'ottica di sostenibilità: risparmio di suolo, tutela dell'ambiente e conservazione della biodiversità, protezione dell'agricoltura congiuntamente alla sua innovazione attraverso l'innovazione tecnologica, tutela del paesaggio e realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.

Art. 3

Oggetto della collaborazione

1. Le Parti si impegnano a mettere in atto ogni forma di collaborazione ritenuta utile e di comune interesse al fine di conseguire le finalità di cui al precedente Articolo 2.
2. A meri fini esplicativi ma non esaustivi, le Parti stesse evidenziano come possibili ambiti di collaborazione l'analisi:
 - delle modalità rispettose degli obiettivi e della disciplina del PPTR per l'installazione, la progettazione degli impianti FER, in coerenza con l'impatto complessivo degli impianti di tale tipo e con i caratteri paesaggistici rilevati dallo stesso PPTR in un intorno territoriale dato;
 - di modalità innovative e sperimentali di coniugare gli impianti FER con la salvaguardia degli ambienti naturali e rurali, con la finalità di rilanciare la produzione agricola, implementarla tecnologicamente in chiave ecosostenibile, ridurre la dipendenza energetica del settore, integrare il reddito agricolo e, allo stesso tempo, contribuire alla rigenerazione dei paesaggi compromessi e degradati (es. agrovoltaico);
 - delle forme con le quali realizzare le mitigazioni e le compensazioni, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, in un'ottica di integrazione di ambedue con i progetti territoriali del PPTR, ai fini di contribuire così alla loro implementazione nel territorio regionale;
 - della valutazione dell'efficacia e della conseguente messa a punto di un bilancio socio-ambientale relativo agli interventi di mitigazione degli eventuali impatti e all'ottimizzazione della produzione delle varie ipotesi progettuali/localizzative.

Art. 4

Modalità di collaborazione

1. Le Parti, definito il presente Accordo quadro, da ritenersi effettivo in forma stabile fino alla sua prevista scadenza, si impegnano poi alla stipula di specifiche convenzioni o particolari contratti che disciplinino lo svolgimento di progetti di tipo collaborativo a compimento di quanto già previsto dall'Accordo medesimo.
2. Mentre il presente Accordo quadro non contempla alcun onere finanziario a carico delle Parti contraenti, le successive convenzioni o contratti possono prevederlo e, pertanto, saranno soggette a procedura negoziale fra le Parti. Ai fini della realizzazione dei progetti è anche ipotizzabile la

partecipazione a bandi pubblici (regionali, nazionali od europei) o bandi finanziati da fondazioni private.

Art. 5

Responsabili dell'attività

1. I responsabili designati dalle Parti per l'esecuzione e la gestione di tutti gli aspetti tecnico-scientifici delle attività oggetto del presente Accordo (di seguito Responsabili) sono:

- per il DICAR, ciascuno per le parti di propria competenza disciplinare, la Prof.ssa Arch. Francesca Calace e il Prof. Ing. Carmelo Maria Torre, afferenti al Dipartimento di Scienze dell'ingegneria Civile e dell'Architettura - DICAR del Politecnico di Bari;
- per la società Marseglia Group, il Sig. Leonardo Giuseppe Marseglia.

Art. 6

Durata del rapporto contrattuale

1. Si conviene che il presente accordo abbia la durata di due anni a decorrere dalla data della sua stipula. Esso potrà essere rinnovato per un uguale periodo su richiesta di una delle Parti, fatta salva la facoltà per le Parti di recedere dall'Accordo, con un preavviso di almeno 90 giorni dalla data di scadenza, da comunicarsi tramite posta certificata ai rappresentanti legali delle Parti.

Art. 7

Utilizzazione dei risultati di studi e di ricerca

1. La proprietà dei risultati di studi e ricerche, nonché di eventuali invenzioni brevettabili, verrà definita nell'ambito dei contratti di attuazione del presente accordo nel rispetto della vigente normativa e delle disposizioni attuative emanate dall'Università in materia.

2. Le Parti si impegnano, inoltre, a non utilizzare i risultati derivanti da studi, ricerche, consulenze, ecc. quali perizie di parte in vertenze di carattere legale, nonché a non sfruttare il nome della controparte per scopi pubblicitari, anche se collegati all'oggetto delle stesse attività.

3. Le Parti comunque stabiliscono, quale principio generale per i rapporti che deriveranno dal presente accordo, quello della libertà per l'Università di pubblicare i risultati delle ricerche, salvo una dilazione della pubblicazione nel caso in cui si debba procedere alla brevettazione dei risultati stessi e del rinvio ad una successiva regolamentazione convenzionale nel caso in cui i risultati delle ricerche siano brevettabili.

Art. 8

Trattamento dei dati personali

1. Il presente Accordo garantisce l'ossequio del Decreto legislativo n. 196/2003 'Codice in materia di protezione dei dati personali' nonché del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 9

Controversie

1. Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Protocollo d'intesa che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e a definire consensualmente eventuali controversie che possano sorgere nel corso del rapporto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in tal modo l'accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso il competente Foro di Bari.

Art. 10

Spese

1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del disposto dell'art. 1 lettera b) della Tariffa – parte seconda – di cui al D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Tutti gli oneri fiscali derivanti dalla registrazione del presente contratto e le spese di bollo sono a carico della parte richiedente.

2. Le spese di bollo del presente atto sono a carico della Marseglia Group S.p.A.

Art. 11

Disposizione di chiusura

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle norme del Codice civile.